LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE VERTICALE SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2019/20

CAPITOLATO

data: 07/02/2019

geom. A. Milano

Via Circonvallazione Interna, 5/A 10043 Orbassano (TO) Italy Tel. 011 903 62 48 Fax 011 901 81 61
tecnico@comune.orbassano.to.it www.comune.orbassano.to.it

LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE VERTICALE COMUNALE ANNO 2019/20

CAPITOLATO

ART. 1 - DEFINIZIONI

1. Per "Affidatario" si intende il Soggetto giuridico, singolo o associato in una delle forme previste dalla vigente legislazione in materia, che ha ottenuto l'affidamento dell'appalto, nella persona del suo titolare o legale rappresentante o capo mandatario.
2. Per "Comune" si intende il Comune quale ente territoriale, sia sotto il profilo del titolare del potere amministrativo che titolare della posizione contrattuale di stazione appaltante, rappresentato negli adempimenti formali dal Dirigente del III Settore Gestione del Territorio. o da altro personale delegato.
3. Per "lavori" si intendono le attività da eseguire o eseguite, nonché le forniture, le prestazioni di manodopera e quant'altro necessario e strumentale allo svolgimento dei lavori affidati dal Comune alla Ditta.
4. Per "Referente dell'Ente" si intende il Responsabile del Procedimento (RUP) o persona da lui preposta a seguire il presente appalto,

Art. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha la forma di contratto aperto per oggetto l'esecuzione di "lavori di manutenzione segnaletica stradale verticale sul territorio comunale anno 2019/20", consistenti sommariamente con fornitura e posa/rimozione di segnaletica stradale verticale su nuovi impianti, su impianti esistenti e su ripristini di quella già presente in un insieme eterogeneo e discontinuo di interventi che talvolta non possono essere previsti a priori, comunque sempre programmato con idoneo anticipo;.
Possono inoltre essere richiesti interventi di modifica della segnaletica stradale esistente per emissioni di ordinanze stradali;
2. La prestazione dei lavori è contabilizzata a misura e quantificata progressivamente applicando i prezzi di riferimento del preziario "Regione Piemonte – anno 2018", al netto del ribasso offerto in fase di gara, fino al raggiungimento dell'importo massimo previsto nel contratto, o alla scadenza del termine contrattuale.
3. Le prestazioni di cui sopra devono essere eseguite in qualunque parte del territorio del Comune di Orbassano, senza che l'Affidatario possa avanzare pretese per trasferte al personale distaccato, per il trasporto di attrezzature e materiali e altre indennità o oneri di qualsiasi genere.

ART. 3 - MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto è stipulato "a misura".
2. La stipula del contratto con l'Affidatario è subordinata all'accertamento, da parte del RUP, circa la sussistenza o meno, a carico dell'interessato, di procedimento o di provvedimenti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
3. Qualora l'aggiudicatario, senza giustificato motivo, non ottemperi puntualmente a quanto richiesto, o non si presenti alla stipulazione del contratto nel giorno stabilito, l'Ente appaltante chiederà il risarcimento del danno, attuerà le procedure previste dalla normativa in vigore, si riserva inoltre la facoltà di procedere all'aggiudicazione dell'appalto
del servizio all'Affidatario seconda in graduatoria.
4. Sono a carico dell'Affidatario tutte le spese e i diritti relativi alla stipulazione del contratto e alla sua eventuale registrazione.
5. Trattandosi di affidamento di importo non superiore a € 40.000,00, il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.
6. Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), D.Lgs. 50/2016, non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto.
7. È previsto l'avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza.

ART. 4 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Faranno parte integrante e sostanziale del contratto, anche se non allegati formalmente al presente appalto:
a) il presente Capitolato;
b) l'offerta dell'Affidatario,

c) il POS;
d) le polizze di garanzia;
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
a) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b) il regolamento generale approvato con d.P.R. 21 dicembre 210, n. 207, per quanto applicabile e smi, per le parti ancora in vigore;
c) il decreto legislativo 81/08 e smi.
3. Per quanto non previsto dal presente, si intendono richiamate e accettate anche le norme del Codice Civile in materia di contratti, di appalti e di responsabilità.

Art. 5 - IMPORTO

1. L'importo a base d'asta per i lavori in oggetto viene stabilito in € 34.664,78 oltre oneri per la sicurezza di € 700,00 non soggetti a ribasso, oltre IVA, desunto da un computo metrico estimativo indicativo del materiale e delle lavorazioni che rientrano nei programmi di sistemazione della segnaletica stradale verticale
2. L'importo come sopra determinato rappresenterà il valore indicativo della prestazione esigibile.
3. L'importo da liquidare sarà determinato applicando i prezzi di elenco, al netto del ribasso offerto in fase di gara, ai lavori effettivamente ordinati e realizzati, senza che l'Affidatario possa pretendere compensi aggiuntivi qualora il valore dell'ordinativo sia inferiore all'importo complessivo.

Art. 6 - MODALITA' DI ESECUZIONE

1. L'intenzione da parte del RUP di far eseguire dei lavori, di volta in volta inseriti in un elenco, deve essere trasmessa mediante via Fax o telematica all'Affidatario il quale entro 5 giorni è tenuto ad eseguire un sopralluogo congiunto con il RUP. per prendere visione dello stato di fatto e stabilire la programmazione di come svolgere gli interventi sulla base delle indicazioni fornitegli. Successivamente sulla base degli accordi intrapresi tali lavori saranno inseriti in un elenco che sarà trasmesso dal RUP all'Affidatario tramite "ordini lavoro" e tali lavori dovranno iniziare entro 5 (cinque) giorni successivi la data programmata in esso contenuta nonché terminare entro 5 (cinque) giorni successivi la data programmata nel citato ordine.
2. Eventuali proroghe per l'inizio o la conclusione dei lavori dovranno essere autorizzate dal RUP. Analogamente dovranno essere autorizzate dal RUP eventuali sospensione dei lavori che non consentano la conclusione dei lavori entro il termine individuato dal Comune di Orbassano.
3. L'Affidatario, tramite il proprio personale e con i propri mezzi, veicoli, attrezzature e segnaletica, colloca, sulle aree urbane ed extraurbane, la segnaletica stradale mobile e di cantiere prevista dal Codice Stradale e dal Decreto Ministeriale del 10/07/2002 nei tempi e modi stabiliti dalla normativa.
4. Nel caso in cui, per i lavori, si renda necessario un intervento sul traffico che richieda l'emanazione di ordinanza a carattere temporaneo in ordine alla circolazione veicolare, la richiesta d'emissione dell'ordinanza è a cura del Comune di Orbassano. I lavori devono iniziare insindacabilmente alla data prevista in ordinanza.
5. In questi casi l'Affidatario dovrà provvedere al posizionamento della segnaletica mobile almeno 48 ore prima dell'inizio lavori e comunicare alla Polizia Locale l'avvenuto posizionamento della segnaletica. In questi casi la data per l'inizio lavori non potrà essere inferiore alle 72 ore dalla richiesta dell'intervento da parte del Comune di Orbassano, comunque successive all'avvenuta emanazione dell'ordinanza.
6. I lavori dovranno essere svolti per tutto l'anno, secondo le indicazioni dettate nelle prescrizioni tecnico in fondo al presente Capitolato, tenendo conto delle condizioni meteorologiche, compresi i giorni festivi. Talvolta sarà necessario intervenire con urgenza per casi in cui è necessario un intervento immediato che richiede una certa emergenza con un limite temporale di presenza sul posto non superiore alle 2 ore dal momento della chiamata da parte della Polizia locale o dell'Ufficio tecnico
7. Il Comune di Orbassano può concordare con l'Affidatario una programmazione dei lavori, fermo restando la possibilità di richiedere tutti gli interventi con le modalità sopra descritte in base alle proprie insindacabili esigenze senza che l'Affidatario abbia nulla da pretendere se non il pagamento del lavoro svolto.
8. I lavori previsti nell'appalto dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte e come indicato dal vigente Codice della Strada e Regolamento di Attuazione e dalle Circolari Ministeriali in materia di segnaletica stradale e saranno adottate idonee misure atte a garantire la sicurezza della circolazione stradale nonché tutte le precauzioni per rendere minimo il disagio al traffico veicolare e pedonale.
9. I materiali oggetto dell'appalto, posati in opera, saranno, a lavori ultimati, di proprietà dell'Amministrazione Comunale.
10. L'Affidatario, a conclusione dei lavori, redigerà e fornirà al RUP apposita scheda di dettaglio del lavoro svolto, specificando l'intervento e le quantità di segnaletica fornita e posta in opera. Il RUP attesterà la regolare esecuzione del lavoro tramite sottoscrizione della scheda, congiuntamente all'Affidatario.
11. Il RUP nel caso in cui i lavori eseguiti non sia stati realizzati a regola d'arte, o non in conformità alle disposizioni ripartite, redige apposito verbale e lo comunica all'Affidatario specificando i motivi della non conformità del lavoro e richiedendo una nuova esecuzione del lavoro.
15. L'Affidatario deve demolire e rifare, a sue spese, i lavori eseguiti e contestati dal RUP.

16. Qualora l'Affidatario non ottemperi all'ordine ricevuto nelle tempistiche indicate, si procederà d'ufficio alla demolizione e al rifacimento dei lavori sopradetti addebitandoglieli.
17. Il pagamento avverrà a stati di avanzamento dei lavori trimestrali cui saranno allegate le schede dei lavori effettuati sottoscritte dalle parti secondo le modalità sopra specificate.

Art. 7 - DURATA DELL'APPALTO

1. La durata dell'appalto è di presunti mesi 12, decorrenti dalla data di consegna dei lavori e comunque fino alla scadenza anticipata derivante dal raggiungimento dell'importo contrattuale.

Art. 8 - OBBLIGHI E ONERI DELL'AFFIDATARIO

1. Saranno a carico dell'Affidatario, quindi compresi nel prezzo dell'offerta, i seguenti oneri:
a) l'installazione della cartellonistica nel rispetto delle norme vigenti in materia di codice della strada;
b) gli eventuali oneri per ottenere le autorizzazioni mancanti per installare o togliere segnaletica, insegne, ecc.;
c) tutti gli oneri derivanti dall'adozione, nell'esecuzione della fornitura e posa in opera, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità delle maestranze, delle persone comunque addette ai lavori stessi e dei terzi;
2. L'Affidatario deve approntare tutte le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose. Il prestatore del servizio è responsabile nei confronti del Comune di Orbassano e dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto. È altresì, responsabile nei confronti del Comune di Orbassano e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori. È fatto obbligo al affidatario di mantenere il Comune di Orbassano sollevato ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi. A tal fine andrà stipulata apposita polizza assicurativa.
3. L'Affidatario dovrà provvedere all'accertamento, prima dell'inizio dei lavori, della presenza di cavi e tubazioni nel sottosuolo interessato dall'esecuzione di lavori. Ogni più ampia responsabilità derivante dal danneggiamento dei medesimi, per l'esecuzione dei lavori ricade pertanto sull'Affidatario.
4. L'Affidatario dovrà provvedere alla sorveglianza, sia di giorno che di notte, con il personale necessario, dei cantieri e delle zone interessate, dei lavori, oltre che di tutti i materiali impiegati o da impiegare.
5. L'Affidatario sarà tenuto a far a sua cura e spese, i rilievi fotografici che il RUP riterrà opportuni per la necessaria documentazione dello stato di fatto prima e dopo l'esecuzione dei lavori.
6. Il canone di occupazione superfici ed aree pubbliche relativa per il cantiere necessario per l'esecuzione dei presenti lavori non è dovuta in quanto a carico dell'amministrazione, proprietaria delle aree. È comunque fatto obbligo all'Affidatario di rispettare gli obblighi derivanti dall'occupazione di suolo pubblico previsti dal vigente regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
7. Qualora il cantiere interessasse aree al di sotto di linee di alta tensione, l'Affidatario dovrà adottare tutti gli opportuni provvedimenti nel rispetto delle norme di sicurezza della Legge 191 art. 29 del 1974 e del piano di sicurezza.
8. Per quanto riguarda lo smaltimento dei materiali di scavo, provenienti dal cantiere oggetto dell'appalto, l'Affidatario dovrà provvedere a sua cura e spese allo smaltimento in apposite discariche.
9. La realizzazione dell'appalto, dovrà essere eseguita a perfetta regola d'arte, secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato e dagli altri documenti.
10. Per il solo fatto di partecipare alla gara l'Affidatario ammette e riconosce pienamente:
a) di aver preso completa ed esatta conoscenza di tutte le condizioni del presente capitolato;
b) di aver attentamente vagliato tutte le circostanze generali e particolari di tempo, di luogo e contrattuali relative all'appalto stesso e di ogni qualsiasi possibilità contingente che possa influire sull'esecuzione;
c) di essere a completa conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi;
d) di aver accertato le condizioni di viabilità e di accesso ai siti da attrezzare;
e) di essere in possesso dei mezzi di opera e di trasporto necessari per la realizzazione dei lavori;
f) di avere a proprio carico, anche dopo la consegna della fornitura, la garanzia per le difformità ed i vizi della realizzazione della fornitura e posa in opera non riconosciuti e non riconoscibili al momento della consegna; di essere responsabile penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere che potessero derivare alle persone ed alle proprietà durante il corso della fornitura e della posa in opera;
g) di sollevare, qualora in conseguenza dei danni di cui al precedente punto sorgessero cause o liti, il Comune di Orbassano da ogni responsabilità;
h) l'Affidatario s'impegna a compiere i lavori a "regola d'arte", garantendo: di non lasciare materiali, rifiuti, attrezzature nei luoghi, sia interni che all'esterni dove vengono effettuati gli interventi;
11. l'Affidatario si impegna a dotarsi delle forniture necessarie alla realizzazione dell'appalto nei modi e nei tempi previsti dal presente capitolato.

Art. 9 - DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1. L'Affidatario è tenuto all'osservanza di quanto previsto agli artt. 4 e 5 del d.p.r. 207/2010.

2. Pagamenti delle retribuzioni:
a) Ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. n. 207/2010, in caso di ritardo, debitamente accertato, nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, il RUP diffiderà l'Affidatario/subappaltatore a provvedervi entro quindici giorni.
b) Qualora l'Affidatario, invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, il Comune può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Affidatario.
c) Le inadempienze riscontrate agli obblighi relativi al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto potranno dar luogo alla risoluzione del contratto per inadempimento. Del provvedimento di risoluzione contrattuale verrà data comunicazione agli organi di vigilanza competenti.
3. Inosservanza degli obblighi contributivi e assicurativi
4. Nel corso del contratto il Comune verificherà, mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva, eventuali irregolarità in materia contributiva e assicurativa dell'Affidatario e/o dei subappaltatori. Nel caso in cui venissero riscontrate irregolarità si procederà secondo quanto previsto dagli artt. 4, c. 2 e 6 c. 8 del D.P.R. n. 207/2010.
a) Nel caso in cui il D.U.R.C. non specifichi la somma dovuta agli Enti, il RUP, oltre alla ritenuta dello 0,5% prevista dall'art. 4 c. 3 del D.P.R. n. 207/2010, sospenderà il pagamento e chiederà espressamente agli Enti di specificare l'importo dovuto. Nel caso l'irregolarità riguardi il D.U.R.C. riferito ad uno o più subappaltatori, la sospensione sarà riferita alla quota-parte di pagamento maturata in base ai lavori effettuati dai subappaltatori non in regola. Il pagamento, decurtato della somma dovuta agli enti, sarà effettuato solo dopo la comunicazione da parte di questi ultimi di quanto dovuto, oppure, nel caso di mancata comunicazione del suddetto importo, solo dopo l'accertamento, tramite emissione di apposito D.U.R.C., dell'avvenuta corresponsione da parte dell'Affidatario e/o del subappaltatore di quanto dovuto o della definizione della vertenza.
b) Per tale ritardo di pagamento l'Affidatario o il Subappaltatore non può opporre eccezione al Comune neanche a titolo di risarcimento danni.
4. Ulteriori adempimenti per la verifica della regolarità del lavoro
a) Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lett. u) del d.lgs. 81/2008, l'Affidatario è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
L'Affidatario risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Affidatario o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.
b) Gli obblighi di cui al comma precedente sono contrattualmente imposti e vincolanti a prescindere dal numero dei dipendenti dell'Affidatario e dal numero dei soggetti presenti in cantiere.
c) In ogni momento il RUP, può comunque richiedere all'Affidatario e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'art. 39 Decreto Lgs 112/2008, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel libro unico del lavoro dell'Affidatario o del subappaltatore autorizzato.
d) Nel caso in cui il R.U.P: verificasse la presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, segnalerà quanto sopra alla Direzione Provinciale del lavoro ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 81/2008.
e) Inoltre diffiderà l'Affidatario/subappaltatore a provvedere alla regolarizzazione dei lavoratori entro quindici giorni. Disporrà in oltre la sospensione della relativa liquidazione, fino a quando non sia accertato la regolarizzazione, anche tramite revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 81/2008.
f) Per tale ritardo di pagamento l'Affidatario o il subappaltatore non può opporre eccezione al Comune neanche a titolo di risarcimento danni.
g) Qualora l'Affidatario/subappaltatore, invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, il RUP potrà risolvere il contratto per inadempimento come previsto all'art. 18. Del provvedimento di risoluzione contrattuale verrà data comunicazione agli organi di vigilanza competenti.

Art. 10 - PIANI DI SICUREZZA

1. L'Affidatario dovrà redigere e consegnare entro trenta giorni dall'aggiudicazione provvisoria, e comunque entro alla data trasmessa dal RUP il piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.
2. Il mancato rispetto degli adempimenti sopra indicati comporterà la decadenza dell'aggiudicazione, l'incameramento della cauzione provvisoria e l'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria, oltre l'eventuale richiesta di risarcimento del danno.

Art. 11 - ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

1. L'Affidatario, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 81/2008, è obbligato a fornire al Comune:
a) la documentazione attestante l'idoneità tecnico-professionale con le modalità di cui all'allegato XVII del predetto decreto;
b) l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti;
c) una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore;
d) una dichiarazione relativa all'organico medio annuo come previsto dal predetto art. 90.
2. Analogamente si dovrà procedere relativamente alla richiesta di autorizzazione al subappalto relativamente all'idoneità tecnico professionale del subappaltatore.
3. L'Affidatario è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D. lgs. 81/2008.

Art. 12 – PENALI

1. In caso di inosservanza dei tempi di esecuzione, per ogni giorno di ritardo di inizio e/o ultimazione dei lavori, rispetto alle date programmate con ordini di lavoro e fornitura come specificato all'art. 6, sarà applicata una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo. Nel caso di ritardo rispetto alle due ore dalla chiamata di pronto intervento sarà applicata una penale di € 20,00 per ogni ora di ritardo.
2. La penale trova applicazione anche in caso di ritardo nel rispetto dei termini imposti dal RUP per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
3. Le penali sono contabilizzate in detrazione in occasione del successivo pagamento.
4. L'importo complessivo delle penali non potrà essere superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale. Qualora il ritardo nell'adempimento delle obbligazioni, determini un importo massimo della penale misura superiore, si procederà alla risoluzione del contratto con le modalità previste dall'art. 108 del D. Lgs 50/2016.

Art. 13 - SUBAPPALTO

1. È vietato all'Affidatario cedere ad altri il contratto sotto pena della sua risoluzione e del risarcimento dei danni a favore del Comune. È consentito l'affidamento in subappalto nei limiti previsti dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016. L'Affidatario rimane comunque responsabile, nei confronti del Comune delle opere e prestazioni subappaltate. Il subappaltante non può avanzare alcuna pretesa nei confronti dell'ente appaltante per le obbligazioni di cui al contratto di subappalto, il quale si intende efficace esclusivamente fra le parti contraenti.
2. L'Affidatario potrà subappaltare i lavori o la parte di essi che ha dichiarato di voler subappaltare all'atto dell'offerta.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per il Comune, di risolvere il contratto in danno dell'Affidatario, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 14 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. L'Affidatario è obbligato a costituire, ai sensi e con le modalità dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, una cauzione nella misura del 10% dell'ammontare netto contrattuale. In caso di ribasso d'asta superiore al 10%, la cauzione è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso; in caso di ribasso d'asta superiore al 20% la cauzione è aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
2. La mancata costituzione della garanzia comporterà la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del Comune nonché l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.
3. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
4. Il Comune ha diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidatario. Il Comune ha inoltre diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
5. L'Affidatario sarà obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione aggiudicataria abbia dovuto avvalersi, in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto.
6. La cauzione deve essere trasmessa al Comune prima della stipulazione del contratto, e comunque almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.

Art. 15 - ASSICURAZIONI

1. L'Affidatario dovrà stipulare una polizza assicurativa, art. 103, comma 7, del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, che tenga indenne il Comune da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati per una somma assicurata almeno pari all'importo contrattuale comprensivo di IVA. Tale polizza deve prevedere anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori, con un massimale non inferiore a € 1.000.000,00.
2. La polizza assicurativa deve essere preventivamente accettata dal Comune di Orbassano e trasmessa prima della stipulazione del contratto. La polizza dovrà espressamente prevedere che per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra la Società Assicuratrice e il Comune, il foro competente è esclusivamente quello di Torino.
3. L'Affidatario dovrà, altresì, garantire il mantenimento nel tempo di detta garanzia e dovrà fornire tempestivamente al Comune di Orbassano comunicazione in ordine a qualsiasi recesso o disdetta o altra vicenda relativa alla polizza.
4. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Art. 16 - PAGAMENTI
1. Trimestralmente, in base a stati di avanzamento dei lavori, l'Affidatario compila il conto dei lavori ultimati ogni mesi e provvede a trasmetterlo al RUP.
2. Al conto dei lavori ultimati sono allegate le schede del servizio effettuato e sottoscritte dalle parti come specificato nell'art. 6.
3. Il conto dei lavori è sottoscritto dal RUP e dall'Affidatario.
4. Successivamente alla sottoscrizione del conto lavoro con emissione del certificato di pagamento e relativa approvazione, l'Affidatario emette regolare fattura che verrà pagata dal Comune di Orbassano entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura al protocollo.
5. I pagamenti sono comunque subordinati ai tempi di acquisizione d'ufficio del DURC.

Art. 17 - VARIAZIONI E REVISIONE PREZZI
1. Si applica l'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 18 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

Art. 19 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO
1. Il contratto potrà essere risolto:
a) nei casi previsti dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016;
b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c) manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione dei lavori;
d) inadempienza (anche da parte del subappaltatore) accertata alle disposizioni sulla manodopera di cui all'art. 9 del presente capitolato;
e) mancato rispetto (anche da parte del subappaltatore) della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/2008 o ai piani di sicurezza di cui all'art. 7 del presente capitolato, integranti il contratto, dell'art. 8 del presente capitolato e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;
f) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Affidatario senza giustificato motivo;
g) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto;
i) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici;
l) nel caso in cui l'importo delle penali applicate sia superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale;
m) nel caso di inadempimento alle disposizioni in materia di mantenimento delle coperture assicurative;
n) nel caso in cui non venga corrisposto al subappaltatore l'intero importo degli oneri della sicurezza;
o) impiego (anche da parte del subappaltatore) di personale non risultante dalle scritture contabili o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'Affidatario non provveda all'immediata regolarizzazione;
p) negli altri casi previsti dal capitolato o da norme statali.
2. Il Comune procede alla risoluzione con le modalità indicate all'art. 108 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 21 - RISOLUZIONE DI DIRITTO
1. Il Comune risolverà il contratto di diritto nei seguenti casi:
a) qualora a carico dell'Affidatario sia intervenuto stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo e di qualsiasi altra situazione equivalente;

b) qualora nei confronti dell'Affidatario sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati che comportano l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
c) nel caso di provvedimenti interdettivi ex art. 14, c. 1 del D. Lgs. 81/2008 emessi nei confronti dell'Affidatario (anche se relativi a cantieri diversi da quelli oggetto del contratto) o del subappaltatore;
d) qualora l'Affidatario abbia ceduto il contratto, anche parzialmente, a terzi;
e) qualora sia intervenuta la revoca dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
f) nel caso di subappalto non autorizzato (clausola risolutiva espressa);
g) nel caso di perdita dei requisiti di ordine generale;
2. Il RUP potrà proporre alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto di diritto nei casi previsti dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016:
a) emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge n. 1423/56, dall'art. 10 e seguenti della legge n. 575/65 e dagli articoli 6 e 10 del D. Lgs. 159/2011;
b) qualora sia intervenuta nei confronti dei legali rappresentanti e/o dei direttori tecnici sentenza passata in giudicato per frode nei confronti della Stazione Appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro.
3. L'Affidatario ha diritto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ed accettate dal Direttore dei lavori, decurtati degli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione del contratto.

Art. 22 - RECESSO DEL COMUNE.
1. Indipendentemente da quanto disposto nel presente capitolato resta ferma la disciplina di cui all'art. 109 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 1671 c.c.

ART. 23 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. L'Affidatario si obbliga a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e successive modifiche.
2. Ai sensi della Legge n. 136/2010, il numero di CIG è **Z002722003** e l'Affidatario dovrà assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della citata Legge, impegnandosi a dare immediata comunicazione all'Ente Committente ed alla competente Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria e si impegna altresì a comunicare all'Amministrazione comunale di Orbassano gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla presente commessa nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto ed ogni eventuale futura modifica.

ART. 24 - NORMA TRANSITORIA E GENERALE
1. Per quanto non espressamente specificato nel presente Capitolato, si farà riferimento al Codice dei Contratti Pubblici e al Codice Civile.

ART. 25 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI - RISERVATEZZA
1. Il Comune, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2006 informa che tratterà i dati personali forniti dall'Assuntore esclusivamente per la gestione del contratto e per l'assolvimento degli obblighi previsti da Leggi e Regolamenti. Tale trattamento sarà effettuato con strumenti manuali, elettronici ed informatici e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell'impresa . I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati, che ne facciano richiesta per finalità prescritte da leggi e regolamenti. Il titolare e il responsabile del trattamento dei dati in questione è il Comune di Orbassano.

ART. 26 - CLAUSOLE ANTICORRUZIONE E DOVERI COMPORTAMENTALI
1. L'Affidatario, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.
2. L'Affidatario, con la partecipazione alla gara,. si è impegnato, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R..
3. L'Affidatario, con la partecipazione alla gara, dichiara sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000: di aver preso visione del del "Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con D.P.R. n. 62/2013 e del "Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Orbassano" approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 10 del 27/01/2014 e di accettare i contenuti degli stessi. In caso di inosservanza dei Codici si procederà alla risoluzione del contratto

Art. 27 - CONTROVERSIE

1. Qualora insorgano controversie relative all'interpretazione e/o all'esecuzione del contratto si procederà alla loro definizione in via amministrativa.
2. È esclusa la competenza arbitrale.
3. Qualora le parti non raggiungano un accordo, si stabilisce sin da ora la competenza esclusiva del Foro di Torino.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si rinvia alle disposizioni contenute nella normativa comunitaria, statale e regionale vigente oltre che nel Codice Civile.

ART. 28 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Il presente capitolato è senz'altro impegnativa per l'Affidatario, mentre diventerà tale per l'Amministrazione soltanto dopo riportata la prescritta definitiva approvazione superiore.
2. Si dà atto che il RUP per conto dell'Amministrazione con compito di coordinamento tra i vari settori al quale farà riferimento per indirizzo e benestare circa l'espletamento dell'incarico, nonché per il pagamento delle prestazioni, risulta essere il Responsabile Unità Operativa Ufficio Manutenzione.

ART. 29 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutte le opere ed interventi inseriti in appalto, le varie quantità di lavoro saranno determinate:
- con misure geometriche e riferimento alle voci di opere compiute del Preziario Regione Piemonte 2018 sez. IV.

2. I compensi comprendono, tutti gli oneri previsti per la mano d'opera occorrente, tutte le spese per la fornitura, carico, trasporto e scarico, manipolazione e posa in opera dei vari materiali, tutti i mezzi e la mano d'opera necessari, tutto quanto occorre per il funzionamento dei mezzi stessi, le opere provvisionali di ogni genere ed entità, le spese generali, l'utile dell'impresa e quanto possa occorrere per dare le opere compiute a perfetta regola d'arte.
3. Per i lavori di una certa entità nella quale è utilizzato un quantitativo di manodopera che non rientra nelle voci di lavori o noli presenti nel citato preziario si contabilizzerà il valore della manodopera che è stato definito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con Decreto 29 aprile 2015 (G.U. del 16 maggio 2015), nel quale il Ministero competente ha fornito, attraverso apposite tabelle, il costo medio orario su base provinciale per il personale dipendente da imprese del settore dell'edilizia e attività affini (con decorrenza settembre 2014).
Tale decreto, sebbene predisposto in attuazione delle previsioni dell'ex articolo 86 del D. Lgs. 163/06, è tuttora vigente in quanto i suoi contenuti sono stati mantenuti in vigore dal nuovo codice appalti, D.Lgs. n. 50/2016. Si riporta un estratto dei valori della citata tabella di riferimento.

Anno riferimento	Retribuzione oraria operaio IV livello	Retribuzione oraria operaio specializzato	Retribuzione oraria operaio qualificato	Retribuzione oraria operaio comune
2018	€ 30,17	€ 28,64	€ 26,60	€ 23,95

I prezzi orari indicati NON sono comprensivi delle spese generali e utili d'impresa

Il materiale richiesto e alcune lavorazioni potrebbero avere delle sensibili variazioni di tipologia e/o quantità rispetto a quello indicativamente elencato nel computo metrico estimativo. Il prezzo differente se non compreso nel computo metrico, sarà ugualmente desunto dalla relativa voce sul prezzario Regione Piemonte 2018, sez. IV

PRESCRIZIONI TECNICHE

A) FORNITURA

Tutti i materiali forniti di segnaletica stradale verticale ed accessori oggetto della presente appalto dovranno essere rigorosamente conformi alle tipologie, dimensioni, misure, scritte, simboli e colori di cui:
1. al Nuovo Codice della Strada D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285,
2. al D.P.R. 16/12/1992 n. 495 recante il "Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada", con le modifiche e le integrazioni apportate dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610,
3. al D.M. LL.PP. Del 31/03/1995 di "Approvazione del Disciplinare tecnico sulle modalità di determinazione di qualità delle pellicole retroreflettenti impiegate per la costruzione dei segnali stradali" pubblicato sulla G.U.R.I. n. 106 del 09/05/2014,
4. detti materiali dovranno essere realizzati in conformità alla norma UNI EN ISO 9001/2000,
5. **su tutti i segnali stradali e accessori quali pali di sostegno, basi mobili, devono essere riportate le marcature in riferimento alle norme UNI EN 12899-1:2008.**

- SEGNALETICA STRADALE -

Il supporto dei segnali sarà realizzato in lamiera di alluminio semicrudo, puro al 99%, dello spessore di mm. 25/10, ricavandolo da lamiere perfettamente piane e non da lamiere in rotoli, al fine di non provocare al segnale stradale incurvature intollerabili, ripiegato due volte lungo i bordi a scopo di irrigidimento con finitura in grigio neutro sul retro.

La faccia del pannello, atta all'applicazione del messaggio, deve essere completamente liscia senza alcuna scanalatura o protuberanza ed esente da sbavature, i supporti a forma di disco, triangolo, quadrato e rettangolari saranno ottenuti mediante pressopiegatura di bordo di rinforzo perimetrale a scatola non inferiore a mm. 10. Questi ultimi dovranno aver subito le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovranno essere verniciati in color grigio neutro con processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180 °C per 30'.
I vertici del supporto forma triangolare, come pure gli angoli dei supporti non circolari, dovranno essere arrotondati con raggio di curvatura le cui misure sono stabilite dalla Circolare n. 1515 del 28/9/1981 del Ministero dei LL.PP. e dal D.M. 156 del 27/4/1992 n. 285 e relativo Regolamento di Esecuzione D.P.R. 16/12/1992 n. 495.
Ad evitare forature, i segnali dovranno essere muniti sul retro di attacchi idonei, saldati, per consentire il fissaggio con bulloneria delle staffe a sostegni in ferro tubolare Ø 60 mm.
La rifrangenza dei segnali dovrà essere ottenuta mediante l'applicazione delle pellicole catarifrangenti a normale luminosità di classe 1 (durata di 7 anni) e di classe 2 (durata 10 anni). Esse devono essere costituite da un film di materiale plastico flessibile acrilico trasparente ed a superficie esterna perfettamente liscia, tenace e resistente agli agenti atmosferici.
Entrambe le suddette pellicole dovranno essere fornite posteriormente di adesivo secco da attivare con il colore, steso uniformemente e protetto da un foglio sottile di polietilene, facilmente asportabile con le sole dita al momento dell'applicazione; l'impiego di pellicola autoadesiva dovrà essere espressamente autorizzato dalla Responsabile del Servizio.
Su tutti i cartelli stradali la pellicola catarifrangente dovrà costituire un rivestimento senza soluzione di continuità di tutta la faccia utile del cartello, nome convenzionale "a pezzo unico", intendendo definire con questa denominazione un pezzo intero di pellicola, sagomato secondo la forma del segnale, stampato mediante metodo serigrafico con speciali paste trasparenti per le parti colorate e nere opache per i simboli.
Il fondo, il bordino, il simbolo, la freccia e tutti gli altri segni che compongono la targa devono essere rifrangenti con il medesimo materiale e sistema di applicazione. La stampa dovrà essere effettuata con i prodotti ed i metodi prescritti dal fabbricante delle pellicole catarifrangenti e dovrà mantenere inalterate le proprie caratteristiche per un periodo di tempo pari a quello garantito per la durata della pellicola catarifrangente.
Potranno essere accettati simboli con pellicola plastica opaca di colore nero, purché questa abbia le stesse caratteristiche di durata garantite dalla pellicola catarifrangente, sulla quale viene applicata.
Inoltre i cartelli eseguiti con pellicola dovranno essere interamente riflettorizzati, sia per quanto concerne il fondo del cartello che i bordi, i simboli e le iscrizioni, in modo che tutti i segnali appaiano di notte secondo lo schema di colori con il quale appaiono di giorno, in ottemperanza all'art. 28 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada e in conformità al Capitolo 16 della Circ. del Ministero LL.PP. N° 9540 del 20/12/1969, n. 2730 del 19/4/1971, N. 400 del 9/2/79 e N° 1515 del 28/9/1981, nonché Codice della Strada D.Lgs. 30/4/1992 n° 285 e Regolamento D.P.R. 16/12/1992 n° 495.
Infine tutto il segnale dovrà essere protetto da apposito trasparente di finitura che garantisca la inalterabilità della stampa.
Sul retro della facciata di ogni cartello dovrà essere, successivamente ai trattamenti sopra descritti, dovrà riportare un riquadro in cui deve essere individuato:

1. il nome del fabbricante e l'anno di fabbricazione del cartello,
2. il marchio CE a garanzia della conformità di realizzazione del supporto metallico e della pellicola.

La fornitura indicativa di accessori segnaletica stradale prevede: sostegni per i cartelli stradale con relative staffe e bulloneria, basi mobili e sacchi per zavorra. In particolare:
I sostegni per i segnali stradale consistono in:

- paline in tubo di acciaio zincato a caldo con scanalatura antirotazione delle staffe, spessore minimo mm 3,25 (pn), di altezza 3,00 m, 3,50 m e 4,00 m. Le paline, cave, devono essere muniti di un tappo che garantisca la chiusura ermetica per impedire l'ingresso dell'acqua dall'alto. Su ogni palina deve essere incisa la marcatura CE, in riferimento alle norme UNI EN 12899-1:2008;
- staffa a collare in ferro zincato antirotazione per pali 60 mm composta da due elementi simmetrici con fori per bullone passante, in lamiera di spessore non inferiore a mm 3, molata smussata e zincata a caldo e/ o staffe per posizionamento cartelli bifacciali e/o a bandiera;
- bulloneria in acciaio INOX 18/10 A2 8max25 con gambo interamente filettato e dadi esagonali in acciaio INOX 18/10 din 934 adatti per il fissaggio delle sopradescritte staffe a collare.

Le basi mobili devono essere di forma circolare realizzate mediante anello (diam. 60 cm) in tondino pieno diam. 25 mm almeno n. 3 raggi di raccordo in ferro tondino pieno diam. 16 mm raccordanti alla base, per un'altezza di 20 cm il tutto in ferro zincato a caldo provviste di palina in acciaio diam. 48 mm.
I sacchi, utili a stabilizzare cavalletti e basi mobili, devono essere realizzati in tela plastificata rinforzata (con maniglie in cordura) riempiti di sabbia per zavorra con dimensioni 60x40 cm.

B) POSA (O RIMOZIONE)

Tutti i materiali di segnaletica stradale verticale ed accessori oggetto del presente appalto dovranno essere posati conformemente al Nuovo Codice della Strada D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285,

I sostegni interrati devono essere posati mediante scavi eseguiti a mano o a macchina su qualunque tipo di pavimentazione.

Nessun maggior compenso verrà riconosciuto all' per presenza di puddinga o di macigno, e per l'esistenza palese o celata nel terreno di vecchie mura, di fondazione ecc.. Prima di procedere agli scavi l' dovrà rilevare a propria cura e spesa l'esistenza di cavi, tubazioni e altri servizi che possono ostacolare i lavori.

I basamenti dovranno essere costruiti in calcestruzzo cementizio, dimensionato in base alla lunghezza del sostegno e al numero dei segnali ancorati su di esso, comunque il basamento non dovrà essere inferiore a cm 20*20*25 di profondità.

Può essere consentito l'uso di carotatici purché sia garantita la stabilità del sostegno.

Di norma la parte di sostegno infisso nel pavimento non potrà essere inferiore a cm 25.

Eccezionalmente può essere richiesta la posa di una palina infissa nel muro, in tal caso occorrerà adottare specifiche precauzioni per evitare danneggiamenti; le eventuali richieste di danni saranno sempre a carico della Affidatario dei lavori, mentre a carico dell'Amministrazione sarà l'ottenimento dei permessi necessari.

Si premette che in taluni casi, accertati di volta in volta dalla Responsabile del Servizio, la rimozione delle palificazioni deve essere effettuata mediante la rimozione di tutta la palina, compresa la parte interrata, pertanto non è accettabile il taglio della palina a raso della pavimentazione.

Quando il lavoro consiste solo nella rimozione del sostegno esistente, senza la posa di altra palina nuova, la Affidatario dovrà asportare tutte le macerie che si sono prodotte e riempire la buca costipandola e livellando il terreno, se poi detta buca si trova su una banchina o marciapiede asfaltato dovrà chiudere la buca con un buon strato di malta di cemento anch'esso livellato.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL Responsabile del Servizio

L'Affidatario PER ACCETTAZIONE